

**CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO  
ai sensi del d.lgs. 231/01**

**“RISK ASSESSMENT” – APPENDICE ALL’ALLEGATO IV**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 ottobre 2015  
Primo aggiornamento adottato con delibera CdA del 21 ottobre 2016  
Secondo aggiornamento adottato con delibera CdA del 15 febbraio 2019  
**Terzo aggiornamento adottato con delibera CdA del 29 gennaio 2021**

Il lavoro di creazione di un completo ed efficiente Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 prevede come prima fase di realizzazione l'individuazione delle "aree a rischio di commissione dei reati".

Siffatta individuazione è stata effettuata mediante il preliminare colloquio con il Direttore Generale del Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.

Le competenze di questa figura sono di coordinamento delle attività di tutte le Direzioni del Centro, condividendo gli obiettivi da perseguire, definendo e applicando criteri di verifica per monitorare periodicamente l'andamento dei programmi di lavoro.

Questi, pertanto, ha illustrato compiutamente le attività del COQ e la sua organizzazione.

Con il Direttore Generale sono stati affrontati gli aspetti inerenti l'organizzazione sotto il profilo delle responsabilità discendenti dal d.lgs. 81/08 e dal d.lgs. 152/06.

Preso atto della struttura del COQ, dei sistemi di potere e di firma, nonché delle relative peculiarità organizzative, ci si è soffermati sulla necessità di provvedere ad una corretta individuazione del datore di lavoro e del legale rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione ed al conferimento di una valida ed efficace delega di funzioni al Direttore Generale, in conformità delle indicazioni di cui all'art. 16 D.lgs. 81/08.

In seguito all'intervista svolta si è, quindi, ritenuto che possano essere astrattamente considerate "aree sensibili" per il COQ

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- l'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gestione dei processi rilevanti per la tutela dell'ambiente;
- i rapporti societari;
- i rapporti con società terze;
- l'uso e la gestione del sistema informatico.

Si è, quindi, provveduto ad esaminare i documenti dell'azienda ed in particolare la visura camerale, l'organigramma aziendale e le disposizioni organizzative.

Per ciascuna attività sensibile si è individuato il soggetto maggiormente idoneo ad illustrare la specifica attività concreta e l'eventuale esistenza di procedure già adottate dalla Società da poter utilizzare ai fini del 231.

Al termine di questa fase preliminare si è deciso di coinvolgere nell'attività di analisi la Direttrice Amministrativa, dott.sa Naro.

### **RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La valutazione delle aree potenzialmente a rischio, riconducibili alla categoria dei reati che concernono i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha condotto all'individuazione delle seguenti attività "sensibili":

- gestione delle attività di rilascio e rinnovo di autorizzazioni, convenzioni e licenze e gestione dei rapporti ordinari con le PA;
- gestione delle attività ispettive da parte degli enti di controllo;
- gestione della rendicontazione dell'attività sanitaria svolta e dei servizi sanitari gestiti per conto dell'ASL;
- gestione dei fondi richiesti dalla Società per l'erogazione di corsi di formazione nei confronti del personale dipendente;
- gestione della tesoreria e del ciclo attivo e passivo della cassa;
- gestione degli approvvigionamenti e scelta dei fornitori;
- gestione del personale;
- gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

Nel corso dell'intervista alla Dott.ssa Cristina Naro, Responsabile della Direzione Amministrativa e Finanza, la stessa ha provveduto ad illustrare i rapporti con l'ASL, che è essere socio della Società.

Sono, quindi, state illustrate le procedure di rendicontazione dei servizi sanitari svolti per conto dell'Asl medesima.

Sono state, inoltre, visionate le procedure in adozione alla Società relative al ciclo attivo e al ciclo passivo, nonché la procedure di pianificazione e programmazione budgetaria, come anche quella avente ad oggetto la selezione ed il colloquio di assunzione del personale.

E' stato inoltre richiesto alla Società di implementare quanto già previsto nelle procedure adottate, predisponendo una bozza delle procedure di Ciclo Attivo e Passivo, di Gestione della Tesoreria.

Viene deciso di implementare il sistema di procedure esistenti con apposite procedure aventi ad oggetto la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la gestione degli accertamenti e delle ispezioni della P.A., la gestione della rendicontazione all'ASL e la gestione dei finanziamenti pubblici.

### **REATI SOCIETARI**

E' stata successivamente analizzata la struttura societaria di COQ, Società per Azioni dotata di un sistema di amministrazione di tipo tradizionale, con 7 amministratori attualmente in carica.

L'organo di controllo di COQ è il Collegio Sindacale, composto da 3 sindaci effettivi ed un sindaco supplente.

Sono state individuate, quali potenziali aree di rischio, la gestione delle attività aventi ad oggetto la redazione del bilancio, anche alla luce della riforma di cui alla legge 69/15, e, in un'ottica più ampia, tutto l'aspetto relativo alle comunicazioni sociali.

Anche se in modo molto residuale un profilo di rilevanza è stato ravvisato nella gestione delle attività relative alle operazioni da effettuare sul capitale sociale e sulla destinazione dell'utile. Analogamente si è concluso per gli aspetti relativi alla gestione dei rapporti con i soci e con l'organo di controllo nonché per tutte le attività aventi ad oggetto la preparazione della riunione assembleare e la formazione della volontà sociale.

### **CORRUZIONE TRA PRIVATI**

In considerazione dell'introduzione del delitto di corruzione fra privati nel novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01, si è valutata tale area di rischio in relazione all'attività svolta da COQ.

Sono state, pertanto, considerate quale aree sensibili in relazione a tale fattispecie di reato l'attività avente ad oggetto i rapporti con i fornitori, ivi compresi gli acquisti da soggetti esterni, nonché quella avente ad oggetto l'assunzione del personale e l'inserimento di medici in qualità di consulenti

esterni. Si è, altresì, ritenuta potenziale area di rischio per il reato in questione la procedura avente ad oggetto la sperimentazione di farmaci nel momento in cui i rappresentanti delle case farmaceutiche entrano in contatto con i medici della COQ.

## **SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E NORMATIVA AMBIENTALE**

L'analisi del rischio relativo alla commissione dei reati ambientali e di lesioni colpose ed omicidio colposo commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stata svolta con il supporto del Direttore Tecnico, nonché RSPP, il quale ha illustrato la politica aziendale della Società in tema di salute e sicurezza ed in campo ambientale.

Sono state altresì analizzate le procedure esistenti in materia di sicurezza ed ambiente, tra cui quelle aventi ad oggetto l'utilizzo dei D.P.I., la gestione degli infortuni sul lavoro, la gestione dei rifiuti ospedalieri nonché quella di pulizia e sanificazione.

E' stata ravvisata quale area sensibile quella relativa al rischio biologico, come anche quella relativa alla sorveglianza delle infezioni derivanti dal settore chirurgico.

Successivamente il Direttore Tecnico ha illustrato con precisione la struttura di COQ e le relative peculiarità organizzative, soffermandosi in particolar modo sull'aspetto relativo alle convenzioni aventi ad oggetto la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla procedura relativa agli acquisti dei materiali e sulle convenzioni stipulate con le altre strutture private.

I profili di rischio di natura ambientali sono stati ravvisati unicamente nella gestione dei rifiuti, con ciò escludendo gli aspetti relativi alla gestione delle emissioni e degli scarichi idrici, nonché quelli sottesi ai nuovi delitti ambientali introdotti con la legge 68/15.

## **SISTEMA INFORMATIVO**

Con riferimento all'uso ed alla gestione del sistema informativo, dopo l'analisi dei relativi documenti, è stata intervistata sul punto la dott.ssa Naro, per avere chiarimenti e delucidazioni su quanto già in essere all'interno della Società.

La stessa ha riferito che all'interno dell'Ufficio Informatico vi è un Responsabile. Il Sistema Informativo utilizzato da COQ è di tipo tradizionale basato su un'architettura client – server.

Inoltre, COQ, per consentire un'efficace protezione dei dati, ha adottato un documento a garanzia della sicurezza degli stessi.

### **RICICLAGGIO ED AUTORICICLAGGIO**

Il risk assessment ha interessato anche i processi aziendali che potrebbero comportare profili connessi con il reato di autoriciclaggio di cui alla Legge 186/2014.

Eventuali profili di rischio potrebbero realizzarsi con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.

Allo stato attuale non si è ritenuto necessario predisporre una Parte Speciale dedicata a tale reato anche a fronte del fatto che le procedure relative alla gestione economico-finanziaria del COQ oltre a quanto indicato nel Codice Etico sono state ritenute idonee a fronteggiare tale rischio.

Pertanto, per il momento, il Centro ha escluso la necessità di implementazione di ulteriori presidi rispetto a quelli già previsti.

-----

### **NOVITA' LEGISLATIVE ED ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO**

- *Adeguamento alla legge 190/12 e relativi atti interpretativi ed attuativi*

Il COQ ha ritenuto, sulla base delle indicazioni fornite dalla legge e dall'ANAC, di dover concretamente valutare l'applicabilità della legge 190/2012 e del PNA alla sua realtà. Il dato formale, vista la partecipazione di ASL al 51%, è parso insuperabile, ma certamente la realtà operativa, ivi compresa l'esclusione dell'applicabilità allo stesso del Codice degli appalti (la Società è stata costituita nell'ambito dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono la collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati e tale circostanza ha comportato l'esclusione dall'applicazione delle procedure previste dal Codice degli Appalti - nota rilasciata dall'Autorità per la

Vigilanza sui contratti pubblici del 2012) ha reso necessari numerosi approfondimenti ed adeguamenti.

La mappatura dei rischi posti in relazione ai processi interni è stata effettuata utilizzando, quali strumenti di confronto, le indicazioni contenute nel PNA e negli allegati e nelle circolari della CIVIT e dell'ANAC.

Le aree di rischio sono state individuate nelle seguenti attività aziendali:

1. svolgimento prestazioni sanitarie;
2. gestione ordinaria dei rapporti con la P.A.;
3. gestione di eventuali accertamenti/ispezioni/accessi ai fini di controllo da parte dell'Autorità preposte (GdF, carabinieri etc.);
4. gestione rendicontazione ASL per rimborsi;
5. gestione dei flussi finanziari;
6. gestione acquisti;
7. gestione dipendenti.

Una volta valutate tali aree, considerati i singoli processi sensibili e valutati i relativi presidi, si è, poi, preso come riferimento il Piano adottato dall'ASL VCO al fine di valutare eventuali carenze nella valutazione interna, ovvero elementi di esclusione del rischio.

I risultati di tali attività sono tutti riportati all'interno della Parte Speciale A.

\*\*\*

### **NOVITA' LEGISLATIVE ED ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO - 2018**

- L. 199/2016 che ha introdotto tra i reati contro la personalità individuale, all'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/01, il reato di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" (c.d. caporalato), di cui all'art. 603 bis c.p. Posto che tale reato è tipico delle zone sottosviluppate e del mondo dell'agricoltura, tenuto conto dello specifico settore in cui opera la Società, si ritiene che il reato di caporalato non sia astrattamente configurabile nella realtà della Società.

Un unico residuale profilo di rischio attiene alla violazione delle norme poste a presidio della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale rischio pare essere adeguatamente fronteggiato dalla Parte Speciale B.

➤ L. 236/2016 che ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di “Traffico di organi prelevati da persona vivente”, di cui all’art. 601 bis c.p.. La predetta novella ha altresì incluso l’art. 601 bis c.p. tra i reati previsti dal sesto comma dell’art. 416 c.p., pertanto tale reato è da considerarsi presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 24 ter del D.lgs. 231/2001.

In ragione dell’attività svolta da Sacal S.p.A. non si ritiene ravvisabile alcun profilo di rischio connesso a tale fattispecie di reato.

➤ D.lgs. 38/2017 che ha modificato il reato di “*Corruzione tra privati*”, di cui all’art. 2635 c.c. ed ha introdotto il reato di “*Istigazione alla corruzione tra privati*”, di cui all’art. 2635 bis c.c. I predetti reati, nella loro forma “attiva” sono entrambi reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In seguito a tale intervento legislativo sopradescritto:

- l’ambito di applicazione di tali fattispecie è stato esteso dalle sole “società commerciali” a qualsiasi “ente privato”;
- il soggetto “corrotto” o “istigato” può rivestire la carica di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore, nonché esercitare qualsivoglia funzione direttiva, diversa da queste, nell’ambito organizzativo delle società commerciali od enti privati, intendendosi, con quest’ultima locuzione, tutte le funzioni che, pur non identificandosi con la figura di apicale, neppure rientrano nella categoria dei preposti;

nonché, per quanto riguarda il reato di “Corruzione tra privati”:

- la condotta punita non si identifica solo nella dazione di denaro o altre utilità non dovute, bensì anche nella mera promessa od offerta degli stessi;
- il fatto costituisce reato anche se da tale azione od omissione non discende un documento alla Società del soggetto “corrotto”;
- l’illecito può essere commesso non solo direttamente, ma anche tramite un intermediario («per interposta persona»).



Le novelle legislative illustrate incidono sulla struttura del reato. Dal punto di vista sostanziale si ritiene che l'area di rischio non sia mutata e che siano idonee a prevenire i rischi sottesi alla corruzione tra privati, anche nella forma dell'istigazione, le procedure vigenti in COQ.

- Legge 179/2017 ("Whistleblowing") che ha modificato (a far data dal 29/12/2017) l'art. 6 del D.Lgs. 231/01 introducendo nuovi requisiti di idoneità del Modello Organizzativo in tema di flussi informativi, necessità di nuove sanzioni all'interno del Sistema Disciplinare, oltre alla necessità di introdurre specifiche misure a tutela del soggetto che segnali violazioni del Modello medesimo;
- Legge 167/2017 (recepimento nell'ordinamento nazionale della Legge Europea 2017) che ha previsto l'inserimento (a far data dal 12/12/2017) del reato di "istigazione ed incitamento al razzismo ed alla xenofobia" tra i reati – presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, attraverso il nuovo art.25-terdecies del D.Lgs. 231/01.

## ➤ **NOVITA' LEGISLATIVE ED ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO**

**2021**

- **Legge 3/19** recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*".

Tale intervento normativo, entrato in vigore il 31 gennaio 2019 porta con sé alcune significative modifiche incidenti sulla disciplina di cui al D.lgs. 231/01.

Ovvero, in particolare:

- l'inasprimento delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto 231 in relazione ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. In queste ipotesi di reato, la durata delle sanzioni interdittive non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette quando il reato è commesso da un soggetto apicale, ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è commesso da un sottoposto;
- l'introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive applicate in relazione ad ipotesi di reato di concussione, induzione indebita

a dare o promettere utilità o corruzione, qualora l'Ente si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite ed abbia sanato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione del Modello Organizzativo. A fronte di tali iniziative da parte dell'Ente, le sanzioni interdittive applicabili avranno una durata sensibilmente ridotta (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni), rispetto alle nuove previsioni in materia;

- la procedibilità d'ufficio per il delitto di corruzione tra privati, già reato presupposto, non risultando più necessaria ai fini della procedibilità la querela ovvero la distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. La procedibilità d'ufficio è stata prevista anche per il reato di istigazione alla corruzione tra privati, già inserita tra i reati "presupposto".

Se tali novità incidono sul 231 per gli aspetti processuali, è stato considerato l'inserimento - nell'ambito del catalogo dei reati che possono dar luogo alla responsabilità dell'ente - del delitto di traffico di influenze illecite, previsto e punito dal "nuovo" art. 346 bis c.p..

In particolare, il reato di "traffico di influenze illecite" è un caso particolare di millantato credito, qualora il "millantatore" abbia effettivi rapporti con il pubblico ufficiale.

Tale delitto, introdotto dalla Legge 190/2012 e non previsto sino ad oggi come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato anch'esso oggetto di riforma ad opera della legge in commento.

Questa la fattispecie di reato: *"chiunque (...) sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita (...), ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito (...)"*.

Tra le principali novità della riforma, si segnala, ad esempio, l'eliminazione del riferimento alla patrimonialità del vantaggio dato o promesso, potendo lo stesso consistere in qualsiasi utilità, nonché la rilevanza penale del traffico di influenze

c.d. gratuito, anche quando sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Non è quindi più necessario che quanto promesso o dato dal committente al mediatore per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è oggi previsto come ipotesi aggravata del reato in esame).

Il COQ considerava già il reato in commento nell'ambito del Piano Anticorruzione. Si è, quindi, proceduto con l'aggiornamento normativo.

### ➤ Legge 39/2019

In vigore dal 17 maggio, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

Questo il testo del nuovo articolo: "1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

Per chiarezza si ritiene opportuno indicare con precisione i reati presupposto:

Art. 1, legge 401/1989 - Frode in competizioni sportive.

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

Art. 4, legge 401/1989 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal

medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti

commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale".

Tali reati non sono stati considerati rilevanti per il Centro Ortopedico di Quadrante. Si è proceduto con il mero aggiornamento normativo.

➤ **Decreto Legge n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica".**

Il provvedimento, che ha istituito il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica a tutela della sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici dal cui malfunzionamento possa derivare un pregiudizio per la sicurezza ha introdotto un nuovo reato presupposto, previsto dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, volto a sanzionare l'omissione di informazioni, ovvero l'invio di informazioni non rispondenti in relazione alle procedure ed alle attività ispettive volte a rendere operativo il predetto Perimetro di sicurezza.

La Società non ritiene di rientrare nei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto Cybersecurity. L'area di rischio potrà essere rivalutata in occasione dell'emanazione dei DPCM attuativi, qualora il COQ venga ricompresa nel Perimetro.

➤ **Reati tributari**

Il rischio è stato valutato considerando le attività economico finanziarie, ovvero la gestione di tutti gli aspetti che riguardano i tributi e la fiscalità.

Si è optato per una soluzione cautelativa e trasparente, con l'adozione di apposita Parte Speciale e specifica procedura.

\*\*\*

Tutta questa attività di redazione ha avuto come punto centrale di partenza i modelli e le procedure già esistenti ed operanti, anche senza particolari formalità, in COQ.

Ciò al fine di creare un Modello Organizzativo realmente adatto alle esigenze ed alla realtà concreta della Società.

Una volta terminata la mappatura del rischio si è proceduto, quindi, all'analisi dei documenti, procedure e protocolli già adottate dalla Società.

Tale attività è stata svolta attraverso la c.d. gap analysis, con l'obiettivo di individuare le attività, le aree ed i processi dell'organizzazione maggiormente sensibili alla commissione dei reati di interesse, valutare il sistema di procedure operative e di controllo già in essere e verificarne la rispondenza ai requisiti del Modello 231.

La gap analysis dei processi aziendali sensibili alla commissione dei reati di interesse può essere così riassunta:

- individuazione delle attività e processi critici legati alla commissione dei reati;
- individuazione delle responsabilità di conduzione di tali processi;
- determinazione dei gap (o carenze) all'interno del sistema di gestione.

Il lavoro di revisione si è, quindi, svolto nelle seguenti fasi:

- Analisi preliminare della documentazione messa a disposizione;
- Audit presso la sede ed analisi del sistema organizzativo (come sopra descritto);
- Effettuazione della gap analysis, sulla base dei risultati dell'audit, nonché dei documenti consegnati prima e durante lo stesso;
- Individuazione delle modalità attraverso le quali colmare i gap emersi;
- Formalizzazione di tutta l'attività descritta.

Si allega una tabella riepilogativa della gap analysis sopra sintetizzata

<b>DOCUMENTI ANALIZZATA</b>	<b>GAP RISCONTRATO</b>	<b>MIGLIORAMENTO APPORTATO</b>	<b>AGGIORNAMENTO 2018 - 2021</b>
<b>Visura Camerale</b>	Struttura delle deleghe e delle procure da modificare in quanto espone la Società al rischio di moltiplicazioni di posizioni di garanzia.	Individuazione all'interno del CdA e conferimento in via esclusiva dei poteri/doveri di Datore di lavoro, Committente, Legale rappresentante in materia ambientale; conferimento di valida delega dal membro del CdA ad altro soggetto con procura notarile.	-
<b>Codice Etico</b>	Assenza di un Codice Etico.	Adozione di un Codice Etico aziendale.	Adeguamento a whistleblowing Inserimento principi reati tributari
<b>Parte Generale e Parti Speciali</b>	-	Implementazione	Adeguamento a whistleblowing e a modifiche normative Inserimento Parte Speciale per reati tributari
<b>Gestione dei Rapporti con la P.A.</b>	Manca qualsiasi riferimento ad un incarico/delega formale ad intrattenere rapporti con la P.A.	Revisione della procedura con indicazione precisa della necessità di formalizzare a livello aziendale la facoltà solo per alcuni di intrattenere rapporti con P.A.	-
<b>Gestione degli accertamenti e delle ispezioni</b>	Assenza di una procedura scritta in merito.	Predisposizione ed adozione della procedura "Gestione degli accertamenti e delle ispezioni".	-



<b>DOCUMENTI ANALIZZATA</b>	<b>GAP RISONTRATO</b>	<b>MIGLIORAMENTO APPORTATO</b>	<b>AGGIORNAMENTO 2018 - 2021</b>
<b>Gestione della cassa e della tesoreria</b>	Esistenza di una procedura scritta da implementare	Implementazione con presidi 231	■
<b>Gestione dei rapporti con i Fornitori</b>	Esistenza di una procedura scritta da implementare	Implementazione con presidi 231	■
<b>Gestione del personale</b>	Esistenza di procedure scritte	Implementazione con presidi 231	■
<b>Gestione omaggistica</b>	Esistenza di procedure scritte	Implementazione con presidi 231	■
<b>Analisi e verifica requisiti art. 30 D.lgs. 81/08</b>	Presenza di procedure per la gestione delle attività rilevanti, ma carenza di un sistema di gestione sicurezza formalizzato secondo gli adempimenti dell'art. 30 D.lgs. 81/08.	Predisposizione ed adozione della parte speciale "Omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".	■
<b>Adempimenti in materia ambientale</b>	Carenza di presidi formalizzati.	Predisposizione ed adozione della apposita parte speciale "Reati ambientali" ed implementazione delle procedure già previste dalla Società	■
<b>Corruzione tra privati</b>	Carenza di presidi formalizzati.	Predisposizione di un'apposita Parte Speciale, nonché previsione dei principi di riferimento nel Codice Etico. Implementazione procedure già in essere.	■

<b>DOCUMENTI ANALIZZATA</b>	<b>GAP RISCONTRATO</b>	<b>MIGLIORAMENTO APPORTATO</b>	<b>AGGIORNAMENTO 2018 - 2021</b>
<b>Procedure informatiche</b>	-	Implementazione nel sistema 231.	█
<b>Procedura adempimenti fiscali</b>	█	█	Implementazione nel sistema 231.
<b>Flussi Informativi</b>	Carenza di una procedura “flussi informativi”.	Predisposizione ed adozione “Procedura Flussi informativi all’OdV”	Adeguamento a whistleblowing Inserimento reati tributari